
CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE**COMMISSIONI PERMANENTI**

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (IX)

Mercoledì 10 maggio 1950. — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Canevari. La Commissione prende in esame congiuntamente le tre proposte di legge Miceli ed altri (n. 1097): « Proroga dei contratti agrari »; Bonomi ed altri (n. 1104): « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici; Grifone ed altri (n. 1134): « Proroga delle vigenti disposizioni in materia di affittanza agraria e riduzione di canoni in natura ». Come testo base per l'esame delle tre proposte, già iniziato in sede legislativa e poi rinviato all'Assemblea in seguito a richiesta di quindici componenti della Commissione, è adottato quello della proposta Bonomi. Riferisce il deputato Truzzi ed interloquiscono, oltre al Presidente, al relatore ed al Sottosegretario Canevari, i deputati Cimenti, Tonengo, Burato, Fina, Gui, Dal Pozzo.

L'articolo 1 della proposta Bonomi è approvato con un emendamento formale proposto dall'onorevole Gui, inteso a specificare che la proroga si riferisce ai contratti sia verbali, sia scritti; approvato è altresì un comma aggiuntivo al medesimo articolo, proposto dal deputato Gui, inteso a precisare che ai contratti prorogati si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni e interpretazioni.

L'articolo 2 è approvato in una nuova formulazione tendente a stabilire che le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 476,

e negli articoli 1, commi II, III, IV e V, e 2, 4, 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, e nelle successive modifiche e integrazioni, si applicano nell'annata agraria 1949-50.

Si approva quindi un articolo 2-*bis*, nella formulazione già proposta in sede legislativa, con un emendamento del deputato Gui, inteso a specificare che ai canoni di affitto in cereali si applica, per l'annata 1949-50, la riduzione del 30 per cento. L'articolo 3 è accolto senza modificazioni.

Su un articolo 3-*bis* proposto dai deputati Gui e Pugliese, interloquiscono, oltre al Presidente, al relatore ed al Sottosegretario Canevari, i deputati Miceli, Gui, Burato, Grifone, Palazzolo, Zanfagnini, Cimenti. L'articolo, inteso ad escludere dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, ecc., e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate relative a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, in virtù delle leggi per la riforma fondiaria e la colonizzazione dell'Altopiano della Sila, è approvato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Giovedì 11 maggio 1950. (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Segni, e il Sottosegretario di Stato, Colombo.

La Commissione prosegue e conclude la formulazione degli articoli del disegno di legge (n. 175): « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione ». Alla discussione sull'articolo 32-IV partecipano, oltre al Presidente, al Ministro ed al relatore Gui, i deputati Miceli e Burato. È approvato, su proposta Burato, un comma aggiuntivo al primo comma dell'articolo, inteso a ridurre proporzionalmente l'indennità spettante al miglioratario, nel caso che il concedente abbia partecipato alle spese per l'impianto delle migliori, e nel caso che nella determinazione del canone o della quota di riparto sia stata espressamente calcolata una aliquota di compenso per le migliori. Si approva inoltre all'ultimo comma un emendamento Gui, inteso a specificare che il giudice può disporre il pagamento rateale dell'indennità, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti. Alla discussione su quest'ultimo comma prendono parte, oltre al Presidente, al relatore e al Ministro Segni, i deputati Bianco, Sansone, Gatto, Miceli. Si approva inoltre un emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Bianco al primo comma dell'articolo 32-IV, con il quale si dà facoltà al giudice che dispone il pagamento rateale dell'indennità, di ordinare, se del caso, la prestazione di idonee garanzie.

Sull'articolo 32-V interloquiscono, oltre al Presidente, al relatore Gui ed al Sottosegretario Colombo, i deputati Stagno d'Alcontres, Bianco, Palazzolo, Gorini, Gatto, Zanfagnini. È approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo stesso, proposto dall'onorevole Gatto, inteso a specificare che in caso di controversia la domanda giudiziale per la liquidazione dei crediti di miglioratoria deve essere trascritta presso l'Ufficio dei registri immobiliari, e che l'ipoteca giudiziale in forza di sentenza di condanna al

pagamento delle migliori prenda grado dalla data di trascrizione della domanda giudiziale di cui al comma precedente.

Si passa quindi all'articolo 32-VI (Diritto di prelazione), il cui primo comma era stato approvato nella precedente seduta. Su proposta del relatore Gui, il secondo comma dell'articolo è soppresso.

La Commissione non accoglie infine un emendamento Rivera relativo agli affitti delle erbe da pascolo; approva invece un articolo proposto dai deputati Marengi ed altri, inteso a specificare che i contratti di affitto di terreni per solo pascolo non possono avere una durata inferiore ai due anni, ed esclude da tale norma i contratti di affitto di pascoli stagionali che per usi locali abbiano durata inferiore ad un anno.

FINANZE E TESORO (IV)

Giovedì 11 maggio 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente* SCOCA. — Intervengono il Ministro Petrilli ed i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Avanzini, e per le finanze, Castelli Edgardo.

Si prosegue l'esame del disegno di legge (n. 1147): « Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ». Intervengono nella discussione, oltre al Presidente Scoca, al ministro Petrilli, al Sottosegretario di Stato Avanzini e al relatore Costa, i deputati Chiostergi, Castelli Avolio e Tudisco.

L'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato ad altra seduta dopo che un comitato, composto del relatore Costa e dei deputati Castelli Avolio e Ferreri, avrà preso ulteriori accordi con il Ministro del tesoro per alcune modificazioni da introdurre nel testo del provvedimento stesso.

Giovedì 11 maggio 1950. — *Presidenza del Presidente* SCOCA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Avanzini, e per le finanze, Castelli Edgardo.

Si esamina, in sede referente, per il parere alla X Commissione, il disegno di legge (n. 1188): « Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare ». Riferisce il deputato Proia ed interloquiscono il Presidente Scoca e l'onorevole Tremelloni. La Commissione esprime parere favorevole, formulando il voto che le disposizioni del provvedimento siano estese non soltanto alle provincie di Frosinone e Latina, ma a tutta la regione del Lazio.

Sulla proposta di legge del deputato Belloni ed altri (n. 970): « Inquadramento del personale di concetto nella magistratura della Corte dei conti » (parere alla I Commissione permanente), riferisce il deputato

De Palma ed interloquiscono, oltre al Presidente Scoca, al Sottosegretario Avanzini ed al proponente Belloni, i deputati Corbino, Cifaldi, Tremelloni, Vicentini, Chiostergi, Sullo e Massola. Essendosi rilevata la necessità di ulteriori chiarimenti, l'esame della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Si esamina quindi la proposta di legge dei deputati Fabriani e Giammarco (n. 1131): « Ricostituzione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (parere alla IX Commissione permanente). Riferisce l'onorevole Pecoraro e interloquiscono il Presidente Scoca ed il Sottosegretario Avanzini.

La Commissione esprime parere favorevole al provvedimento, proponendo le seguenti modificazioni:

al 1° comma dell'articolo 3 sostituire la lettera *a*) con la seguente:

« *a*) elevando a lire 25.000.000 il contributo annuo di lire 3.500.000 iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza del decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558 »;

al 1° comma dell'articolo 4 sostituire le parole: « La spesa di lire 25.000.000 » con le altre: « La maggiore spesa di lire 21.500.000 »;

sostituire l'articolo 5 col seguente: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Si esamina infine la proposta di legge dei deputati Monticelli ed altri (n. 495): « Autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per il finanziamento della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con speciale riguardo al settore vitivinicolo » (parere alla IX Commissione). Riferisce il deputato Pecoraro ed intervengono nella discussione il Presidente Scoca, il Sottosegretario di Stato Avanzini e il proponente Monticelli. La Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta per eseguire nuovi accertamenti in merito, alla copertura della spesa richiesta dalla proposta di legge.

GIUSTIZIA (III)

Giovedì 11 maggio 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente BETTIOL GIUSEPPE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Tosato.

La Commissione continua l'esame del disegno di legge (n. 1124): « Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Gli articoli da 1 a 19 sono approvati, con emendamenti formali all'articolo 1, all'articolo 6 e all'articolo 19. Interloquiscono, oltre al Presidente, al relatore Foderaro ed al Sottosegretario Tosato, i deputati Amatucci, Fumagalli, Caccuri, Fietta e Rocchetti.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

INDUSTRIA (X)

Mercoledì 10 maggio 1950. — *Presidenza del Presidente QUARELLO.* — La Commissione esamina la proposta di legge (n. 721) dei deputati Turchi e Ghislandi: « Abolizione della competenza del Comitato interministeriale dei prezzi in materia di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici in concessione o in gestione diretta dei comuni e di altri Enti pubblici territoriali ».

Sul contenuto e sulle finalità della proposta di legge riferisce il proponente Turchi, ed interloquiscono i deputati Fascetti, Lettieri e Bonino. Dopo alcune precisazioni da parte del deputato Turchi, il Presidente propone e la Commissione approva di rinviare la discussione ad altra seduta, ritenendo necessario acquisire maggiori elementi.

INTERNI (I)

Mercoledì 10 maggio 1950. (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente MIGLIORI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Bubbio.

Sul disegno di legge (n. 1048): « Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma » riferisce il deputato Riva ed interloquiscono il deputato Lucifredi ed il Sottosegretario Bubbio. I tre articoli del disegno di legge, inteso ad autorizzare, per l'esercizio finanziario 1949-50, la concessione ai predetti Istituti di un contributo straordinario ad integrazione del bilancio 1949, sono approvati, con una aggiunta all'articolo 2 per precisare che all'onere relativo si fa fronte con le entrate indicate nel primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per detto esercizio finanziario.

Sulla proposta di legge Merloni (n. 465): « Aggregazione della frazione di Montenero al comune di Castel del Piano in provincia di Grosseto » riferisce il deputato Molinaroli ed interloquiscono, oltre al Presidente ed al proponente, il deputato Lucifredi ed il Sottosegretario Bubbio.

Su proposta Lucifredi è approvato il seguente ordine del giorno: « La Commissione dell'interno, in occasione dell'approvazione della proposta di legge dell'onorevole Merloni per l'aggregazione della frazione di Montenero al comune di Castel del Piano; ritenuto che a norma dell'articolo 34 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, tali passaggi di frazioni dall'uno all'altro comune sono di competenza del potere esecutivo; ritenuto che l'atteggiamento assunto dal Parlamento con la ripetuta costituzione di nuovi comuni ed anche dal Governo con vari provvedimenti adottati con decreto presidenziale in materia di circoscrizioni comunali dimostrano che l'articolo 133, capoverso, della Costituzione della Repubblica va interpre-

tato nel senso che la competenza dell'Ente Regione sulla materia sorgerà solo con la costituzione dell'Ente stesso; fa voto che quanto meno per le variazioni di territorio di comuni il Ministero dell'interno provveda alla sollecita istruzione e definizione delle pratiche pendenti sulle domande delle popolazioni interessate ».

Sono quindi approvati gli articoli 1 e 2, con una aggiunta a quest'ultimo, su proposta del relatore, per demandare al prefetto competente anche il compito di provvedere alla delimitazione territoriale. L'articolo 3, relativo all'anticipata entrata in vigore della legge, è soppresso.

La Commissione discute quindi congiuntamente le proposte di legge (n. 127 e 134), rispettivamente d'iniziativa dei deputati Messinetti e Larussa, concernenti entrambe la costituzione in comune autonomo della frazione di Botricello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro, sulle quali riferisce il deputato Molinaroli ed interloquisce il Sottosegretario Bubbio. È posto in votazione il testo della proposta Larussa, di cui sono approvati l'articolo 1 e l'articolo 2, quest'ultimo nel testo sostitutivo adottato di massima dalla Commissione su proposta del relatore onorevole Molinaroli, che demanda al Governo ogni provvedimento occorrente per l'esecuzione della legge.

Dopo relazione del deputato Sampietro Umberto sulla proposta di legge Balduzzi (n. 316): « Ricostituzione del comune di Donelasco in provincia di Pavia », sulla quale interloquiscono il proponente ed il Sottosegretario Bubbio, i primi due articoli sono approvati, con modifiche — adottate anche queste di massima nella prassi della Commissione in materia — dirette a richiedere il parere delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti di competenza del prefetto e ad escludere l'anticipata entrata in vigore della legge.

Con analoghe modifiche sono indi approvati gli articoli delle proposte di legge (nn. 319 e 320), entrambe dei deputati Lozza e Audisio, concernenti rispettivamente la ricostituzione dei comuni di Carentino e di Castelspina, in provincia di Alessandria, dopo relazione dell'onorevole Molinaroli; nonché gli articoli della proposta di legge (n. 338) del deputato Balduzzi, per la ricostituzione del comune di Rea in provincia di Pavia, sulla quale riferisce l'onorevole Sampietro Umberto ed interloquisce lo stesso proponente.

Giovedì 11 Maggio 1950. — *Presidenza del Presidente MIGLIORI.* — La Commissione approva anzitutto, in sede referente, la relazione Lucifredi al disegno di legge (n. 986): « Norme per l'elezione dei consigli regionali », con riserva — da parte della minoranza — di riferire separatamente all'Assemblea sulle ragioni del proprio dissenso in ordine al sistema adottato dalla maggioranza. Interloquiscono, oltre al Presidente, i deputati Longhena, Amadeo e Turchi.

La Commissione, quindi, iniziando l'esame del disegno di legge (n. 985): « Norme per la elezione dei consigli provinciali », discute, con interventi dei deputati Corona Achille, Lucifredi, Longhena, Carpano Maglioli,

Turchi, Amadeo, Russo Carlo, Numeroso e del Presidente, i criteri informativi di una proposta Russo Carlo, tendente a sostituire al sistema adottato nel predetto disegno di legge governativo un sistema fondato sui seguenti principi: *a)* suddividere le provincie in un numero di collegi pari a due terzi dei seggi consiliari attribuiti alla provincia, eleggendosi in ciascuno di tali collegi un consigliere a maggioranza semplice; *b)* costituire, per il terzo dei posti residuo, un collegio unico provinciale al quale affluiscono i voti dei candidati non eletti nelle singole circoscrizioni. Una proposta Corona Achille, per l'adozione del sistema proporzionale puro nella elezione dei consigli provinciali, non è accolta.

In accoglimento di una proposta Numeroso, la Commissione decide di rinviare il seguito della discussione ad una riunione successiva, nella quale l'esame possa svolgersi su un progetto formulato in articoli secondo la proposta Russo Carlo.

Giovedì 11 maggio 1950. (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente MIGLIORI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Bubbio.

Sul disegno di legge (n. 818): « Concessione di un contributo straordinario a favore degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma » riferisce l'onorevole Riva ed interloquiscono gli onorevoli Longhena e Numeroso, oltre al Presidente ed al Sottosegretario intervenuto. I tre articoli del disegno di legge, tendente ad autorizzare la concessione, a favore dei predetti istituti, di un contributo straordinario ad integrazione del bilancio 1948, sono approvati senza modificazioni.

La Commissione prende quindi in esame la proposta di legge QUINTERI (n. 518): « Ricostituzione in comune autonomo della frazione Martirano del comune di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro ». Riferisce l'onorevole Molinaroli ed interloquiscono, oltre al proponente ed al Presidente, gli onorevoli Longhena, Carpano Maglioli, Numeroso, Merloni ed il Sottosegretario Bubbio. Gli articoli della proposta di legge sono approvati nel testo proposto dal relatore, secondo la formulazione adottata di massima dalla Commissione nella sua prassi in materia.

Con analoga formulazione è quindi approvato il testo degli articoli delle seguenti proposte di legge, successivamente discusse dalla Commissione:

MURDACA (n. 561): « Costituzione del comune di Natile in provincia di Reggio Calabria (relatore Sampietro Umberto). »

MONTINI e ROSELLI (n. 825): « Ricostituzione del comune di Flero, in provincia di Brescia » (relatore Molinaroli).

Senatore SANTERO (n. 1071): « Ricostituzione dei comuni di Gerenzano e Uboldo, in provincia di Varese ». (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (relatore Molinaroli).

Tozzi CONDIVI (n. 1073): « Ricostituzione del comune di Civitanova Marche (Alta), in provincia di Macerata » (relatore Molinaroli).

La Commissione, infine, vota ed approva a scrutinio segreto i seguenti disegni e proposte di legge discussi nella precedente seduta:

Concessione di un contributo straordinario a favore degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma. (1048).

LARUSSA e MESSINETTI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Botricello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro. (134).

BALDUZZI: Ricostituzione del comune di Donelasco in provincia di Pavia. (316).

LOZZA e AUDISIO: Ricostituzione del comune di Carentino in provincia di Alessandria. (319).

LOZZA e AUDISIO: Ricostituzione del comune di Castelspina, in provincia di Alessandria. (320).

BALDUZZI: Ricostituzione del comune di Rea, in provincia di Pavia. (338).

MERLONI: Aggregazione della frazione di Montenero al comune di Castel del Piano, in provincia di Grosseto. (465).

COMMISSIONE SPECIALE DISEGNI DI LEGGE PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE

Mercoledì 10 Maggio 1950. — *Presidenza del Presidente SCOCA.* — Intervengono il Ministro Campilli ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gava.

Proseguendo l'esame del disegno di legge (n. 1170): « Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno) » la Commissione riprende in esame il problema delle incompatibilità per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione della Cassa.

I deputati Pecoraro e Melis propongono un comma aggiuntivo, da collocare alla fine dell'articolo 15, per stabilire che le cariche di vicepresidente e membro del Consiglio di amministrazione della Cassa sono incompatibili con le funzioni che importano contratti di impiego con lo Stato e con le cariche di membro di consigli di amministrazione di banche di qualsiasi natura, di imprese private industriali, agrarie e commerciali. Interloquiscono, oltre al Presidente Scoca, al Ministro Campilli ed al relatore Jervolino Angelo Raffaele, i deputati Alicata, Pecoraro, Pertusio, Roberti, De Martino Carmine, Matteucci, Carcaterra, Capua e Castelli Avolio. L'emendamento è respinto a maggioranza.

È invece approvato all'unanimità, dopo interventi del Presidente Scoca e del relatore Jervolino Angelo Raffaele, nonché dei deputati Alicata e Matteucci, il seguente ordine del giorno proposto dagli onorevoli Jervolino Angelo Raffaele e Pertusio:

« La Commissione Speciale, esaminato ampiamente il contenuto dell'articolo 15 del disegno di legge per la istituzione della Cassa per il Mezzo-

giorno; ritenuto che la Cassa deve raggiungere interessi di carattere generale; considerato che l'inserimento nella legge di incompatibilità ed ineleggibilità, che sono state attentamente esaminate dai commissari, possa dar luogo ad inconvenienti non prevedibili; fa voti perché, per la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima, siano scelte persone esperte che — per non essere, direttamente o indirettamente, legate a rilevanti interessi finanziari di enti di qualsiasi natura — diano le maggiori garanzie di indipendenza di azione nel quadro dell'interesse generale del Mezzogiorno ».

È infine approvato il seguente emendamento, presentato dal relatore Jervolino, da porre come ultimo comma dell'articolo 15: « Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa ».

Si esamina quindi il primo comma dell'articolo 1, la cui discussione era stata sospesa. Interloquiscono il Presidente Scoca, il Ministro Campilli, il Sottosegretario Gava, il relatore Jervolino Angelo Raffaele ed i deputati Castelli Avolio, Alicata, Matteucci, Carcaterra, Pertusio, De Martino Carmine, Pecoraro e Marotta.

La Commissione approva, a maggioranza, il primo comma dell'articolo 1 che resta così formulato: « È costituita in Roma la « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno) con propria personalità giuridica ».

Si approva quindi una aggiunta al primo comma dell'articolo 3 per stabilire che i programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione di un Comitato designato dal Consiglio dei Ministri e successivamente, comunicati al Parlamento.

Si decide altresì, in linea di massima, che l'ultimo comma dell'articolo 21 sia modificato nel senso di stabilire che il bilancio annuale deve essere « comunicato al Consiglio dei Ministri e, entro il 31 dicembre successivo, al Parlamento ».

Con l'approvazione del primo comma dell'articolo 1 si scioglie anche la riserva fatta nella precedente seduta del 5 corrente alla lettera a) del primo comma dell'articolo 15, circa il mantenimento della frase « sentito il Consiglio dei Ministri », nel senso che, essendo il mantenimento di tale frase approvato, la citata lettera a) viene ad essere definitivamente così formulata:

a) « da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri ».

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.